



Shell Energy Europe Limited
80 Strand
London, WC2R 0ZA
United Kingdom
Email: Francesco.mule@shell.com
Internet: <http://www.shell.com>

Spett.le Autorità per la Regolazione di Energia Reti e Ambiente
Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling
Corso di Porta Vittoria, 27 - 20122 - Milano

Londra, 1 novembre 2023

Oggetto: Osservazioni Shell al documento per la consultazione 26 settembre 2023 n. 424/2023/R/gas - Ottemperanza alle sentenze del Consiglio di stato n. 8523 del 5 ottobre 2022, e n. 7386 del 27 luglio 2023, in materia di Criteri di regolazione delle tariffe del servizio di trasporto di gas naturale per i periodi regolatori 2014-2017 e 2018-2019

Spett.le Autorità,

Con la presente Shell presenta le proprie osservazioni al DCO 424/2023/R/gas con il quale l'Autorità presenta i propri orientamenti preliminari in merito all'ottemperanza delle sentenze del Consiglio di stato n. 8523 del 5 ottobre 2022, e n. 7386 del 27 luglio 2023.

Osservazioni Generali

Shell ritiene che **qualsiasi variazione inaspettata dei livelli tariffari**, soprattutto se avente portata retroattiva, rappresenti un **rischio regolatorio rilevante per gli operatori, capace di incidere drammaticamente sulla reputazione e sull'attrattività del mercato italiano del gas**. La percezione di incertezza regolatoria potrebbe costituire un disincentivo alla partecipazione al mercato a **detrimento della concorrenza e della liquidità e, in ultima analisi, dei costi per gli utenti finali**.

Gli effetti connessi ad una potenziale regolamentazione con effetti retroattivi sui diritti esauriti, risultano infatti di difficile, se non impossibile, gestione per i partecipanti al mercato e minano la fiducia nel funzionamento efficiente del quadro normativo.

Da ultimo, un **intervento regolatorio di tipo retroattivo potrebbe risultare, inter alia, lesivo della tutela del legittimo affidamento del terzo nonché del principio di certezza dell'ordinamento giuridico**

A vantaggio della solidità del quadro regolatorio Shell auspica pertanto che l'Autorità **adotti misure congrue e proporzionate che, nel rispetto delle pronunce giurisdizionali, salvaguardino il legittimo affidamento ingenerato negli shipper e nei clienti finali che in buona fede hanno confidato nell'applicazione delle previsioni di cui alle deliberazioni 514/2013/R/GAS, (4PRT, RTTG 2014-2017) e 575/2017/R/GAS (proroga del 4PRT al 2018-2019, cd. Periodo transitorio).**

Osservazioni di dettaglio

Con riferimento agli orientamenti preliminari per l'ottemperanza esposti dall'Autorità nell'ambito del DCO e in particolare in riferimento all'intenzione da parte di ARERA di ricalcolare retroattivamente per il periodo 2014-2019 i corrispettivi di entrata, si evidenzia che:

- i) Qualsiasi intervento retroattivo esporrebbe gli shipper a perdite che non potrebbero essere recuperate trasferendo l'onere alla clientela finale. La maggior parte dei contratti di fornitura pertinenti per il periodo 2014-2019 risulta infatti già scaduta e alcuni dei clienti interessati potrebbero addirittura aver cessato di esistere;
- ii) Le scelte che gli operatori di mercato avrebbero effettuato con costi e regole differenti sarebbero state inevitabilmente diverse (perchè diversamente profittevoli) da quelle effettivamente realizzate a regole vigenti. Ne risulta pertanto che alcuni dei contratti non sarebbero stati conclusi e che il gas sarebbe circolato in maniera differente sulle rotte disponibili;
- iii) Alcuni degli shipper attivi nel periodo regolatorio 2014-2019 hanno lasciato il mercato italiano. Un intervento retroattivo non sarebbe quindi in grado di recuperare l'importo complessivo previsto. Questo costringerebbe l'Autorità ad intervenire ulteriormente per recuperare il delta mancante;
- iv) La modifica retroattiva dei corrispettivi di entrata proposta, comporterebbe, secondo le indicazioni dell'Autorità, anche una modifica del corrispettivo di entrata di Passo Gries. Considerate le modalità di calcolo della componente QT_{PSV} applicata agli utenti in maggior tutela, ciò comporterebbe implicitamente una revisione ora per allora delle tariffe applicate alla totalità dei clienti in maggior tutela, con un'evidente "eccessiva complessità amministrativa" evidenziata anche dalla stessa Autorità al punto 4.2 della consultazione;
- v) Le sentenze del Consiglio di stato fanno salvo l'esercizio della discrezionalità regolatoria dell'Autorità e non la obbligano a modificare retroattivamente e/o con effetto erga omnes la metodologia tariffaria applicata nel periodo 2014-2019, rimettendo all'Autorità stessa di valutare se e come intervenire, qualora venisse confermato che la regolamentazione tariffaria annullata non abbia tenuto conto in modo adeguato dell'esigenza di non penalizzare le aree del Mezzogiorno;
- vi) In sede di riesercizio del potere, l'Autorità dispone di un ampio potere discrezionale almeno pari a quello di cui gode nell'esercizio dei suoi poteri ordinari, essendo limitato solo nella misura in cui non può riprodurre gli stessi vizi riconosciuti dalle sentenze.

Alla luce di tali considerazioni, risulta evidente che qualunque intervento dovesse riguardare revisioni retroattive delle tariffe di entrata o di uscita risulterebbe fortemente distorsivo per la quasi totalità degli utenti del sistema nonchè eccessivamente oneroso dal punto di vista implementativo.

Al fine di minimizzare gli impatti negativi sul sistema si ritiene quindi opportuno che, quale soluzione per l'implementazione di quanto previsto dal Consiglio di Stato, si applichi un

meccanismo di reintegrazione ad hoc per i soli utenti del trasporto penalizzati nel periodo 2014-2019, gestito direttamente dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali, a valere su appositi conti che dovrebbero trovare copertura attraverso l'istituzione d'una nuova componente tariffaria da applicare in futuro alla generalità della clientela finale. Tale corrispettivo andrebbe definito con congruo anticipo per consentire prevedibilità del medesimo e un tempestivo adeguamento delle offerte commerciali.

Shell ritiene infine che, in considerazione del rilevante impatto delle modifiche proposte, nonchè dell'estensione del termine previsto per la conclusione del procedimento al 31 marzo 2024 sia opportuno confermare la pubblicazione di un'ulteriore documento di consultazione nel quale l'Autorità possa presentare i propri orientamenti finali.

Rimanendo a disposizione per ogni chiarimento che dovesse rendersi necessario, porgiamo cordiali saluti.